



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 DEL 15/12/2020

**OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – PROROGA PER L'ANNO 2021 DEL REGIME IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2020**

\*\*\*\*\*

Il giorno 15/12/2020, alle ore 20:00, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. . A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		ENGLARO MIHAELA IVANOVA	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO	X	
SIPIONE EMILIA	X		ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA		X
CAMPISI GIOACCHINO	X				

### **Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16**

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio - Introduce l'argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte.

Presidente – Non essendoci richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 25 luglio 2017, con la quale si approvava il Capitolato per l'affidamento in concessione dei servizi riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, di cui all'allegato 1 della medesima deliberazione;

Visto che la concessione è stata aggiudicata alla società Fintel Engineering Srl di Milano, per effetto delle determinazioni del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 559 del 20 ottobre 2017 e n. 714 del 20 dicembre 2017;

Visto il contratto di concessione del 18 gennaio 2018, rep. n. 2438, a rogito del Segretario generale del Comune di Concorezzo, dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi;

Considerato:

- che la situazione emergenziale da Covid 19, creatasi a partire dallo scorso febbraio 2020, ha comportato un susseguirsi di interventi legislativi d'urgenza che, tra le altre questioni, hanno riguardato l'ambito tributario;
- che successivi provvedimenti legislativi hanno disposto la proroga dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
- che le suddette misure sono state disciplinate dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, previste dal D.L. n. 18/2020 "[Decreto Cura Italia](#)", D.L. n. 34/2020 "[Decreto Rilancio](#)", D.L. n. 104/2020 "[Decreto Agosto](#)", D.L. n. 125/2020 e D.L. n. 157/2020 "[Decreto Ristoriquater](#)";
- che per l'art. 67, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (*Cura Italia*), convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 erano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- che per l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 gennaio 2021);
- che sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, gli altri atti di riscossione (comprese le ingiunzioni fiscali), nonché gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
- che fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione;
- che, cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento fino alla concorrenza del debito);
- che, per quanto attiene alla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli Enti impositori (art. 67, comma 1), si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarendo che tale norma non sospende l'attività degli Enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e di

decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione;

- che, pertanto, l'art. 67, comma 4, prevede lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comportando un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti impositori potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma: in altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo;

- che, con risoluzione n. 6/2020, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, ha indicato che dal 1° giugno i Comuni potevano riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili: tale tesi è stata, tra l'altro, condivisa dall'Ifel;

- che, in merito all'attività di riscossione, opera la sospensione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 dei termini relativi alla notifica del titolo esecutivo, per gli accertamenti emessi prima del 1° gennaio 2020, e i termini di prescrizione relativi a tutte le attività di riscossione previsti dalla disciplina delle legge di bilancio 2020 (comma 792);

- - che il Comune con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 e n. 31 del 30 giugno 2020 ha stabilito di differire i termini ordinari di pagamento e di sospendere e di differire le rate per il pagamento dilazionato dei tributi comunali, concesse a contribuenti che avevano presentato richiesta di rateizzazione entro l'8 marzo 2020, la cui scadenza è compresa nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020: il pagamento delle rate sospese può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

Atteso:

- che il quadro normativo delineato raffigura la sostanziale interruzione delle azioni di riscossione coattiva in capo al concessionario a partire dallo scorso marzo 2020, mentre a monte l'ufficio tributi del Comune ha potuto operare, almeno da giugno, con accertamenti tributari, comprese le relative notifiche;

- che la situazione emergenziale da Covid 19 è tutt'ora in corso e le conseguenze economiche per famiglie e imprese si protrarranno nei prossimi anni;

- che lo scenario che si prefigura anche a partire dal prossimo anno 2021 indica una situazione caratterizzata da incertezza circa le possibilità o i divieti rimessi ai Comuni per la loro attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali proprie;

Considerato, pertanto:

- che l'attuale concessionario, per cause di forza maggiore e per effetto delle disposizioni normative richiamate sopra, non ha potuto compiere e completare le attività di riscossione coattiva affidate, ha visto ridursi significativamente gli introiti della gestione;

- che si ritiene opportuno compensare il periodo di sospensione dell'attività con una proroga della concessione di un anno, fino al 31 dicembre 2021;

- che tale proroga è stata richiesta dallo stesso concessionario Fintel Engineering Srl con nota del 30 novembre 2020;

- che le condizioni economiche praticate dal concessionario nell'ambito della vigente concessione (aggio di riscossione al 4,98%) sono particolarmente favorevoli rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- che, nelle condizioni attuali, caratterizzate da incertezza operativa e di risultati e da sovraccarico di costi, la scelta di un immediato confronto di mercato, mediante indizione di una nuova gara, non sembra essere la più idonea a ottimizzare la gestione delle entrate comunali: il ricorso al mercato sarà, quindi, previsto quando i fattori di indeterminatezza e di diseconomicità saranno fortemente diminuiti;

- che per il Comune la scelta organizzativa della concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali risponde a indubbi criteri di economicità, di razionalità gestionale e di professionalità;

Dato atto che il valore economico della presente proroga può essere stimato in circa € 11.000,00, calcolato nel seguente modo:

<b>Partite da incassare affidate al concessionario nel triennio 2018-2020</b>	<b>Partite in riscossione, dedotti sgravi e insoluti (2/3)</b>	<b>Compenso ad aggio per il concessionario nel triennio 2018-2020</b>	<b>Stima del compenso annuale del concessionario</b>
€ 637.944,29	€ 425.508,84	€ 21.190,34	€ 10.595,17

Considerato che l'emergenza epidemica da Covid 19 ha richiesto anche una revisione delle affidamenti dei contratti pubblici che tengano conto delle situazioni che si sono create, in capo agli affidatari di appalti e di concessioni con la pubblica amministrazione, per le mutate condizioni economiche nell'esecuzione degli stessi e per le incerte e malsicure prospettive di mercato;

Considerato, inoltre:

- che, in particolare, l'art. 91 del D.L. n. 18/2020 prevede che: *"1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*;

- che l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, stabilisce: *"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.*

*2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.*

*4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93"*;

- che l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, al comma 1 lett. c) stabilisce che: *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*[omissis]*

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

- che l'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, al comma 6 prevede che: *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”*;
- che l'art. 175 del Codice dei contratti pubblici, al comma 1 lett. b), c) e comma 4, stabilisce che: *“1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:*
  - b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;*
  - c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:*
    - 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;*
    - 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;*
- 4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate e se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:*
  - a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);*
  - b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale”*;
- che la relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 della Corte di Cassazione intitolata *“Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”* promuove e invita a utilizzare i principi generali di buona fede, cooperazione, solidarietà sociale sino al principio della *“causa di forza maggiore”* con l'obiettivo di rinegoziazione e di salvaguardia dei contratti esistenti alla luce del nuovo contesto economico;

Considerato, conclusivamente:

- che le conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria, con particolare riguardo al lock-down e alle sospensioni introdotte dalla normativa per agevolare i contribuenti, hanno fatto registrare un'alterazione sinallagmatica del rapporto tra società concessionaria e Comune, così come la contrazione del gettito fiscale e la riduzione dei flussi di cassa;
- che gli effetti della crisi economica ragionevolmente si protrarranno nel corso dei prossimi anni generando un ridotto gettito tributario e, pertanto, i flussi conseguenti alle attività di controllo e recupero svolte nel corso dei prossimi anni dal concessionario consentiranno sia al Comune che al concessionario di conseguire il riequilibrio finanziario alterato dal dissesto economico derivante alla crisi economico-sociale in corso;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, e in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, c. 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, c. 5, lett. c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'art. 113, c. 5, lett. b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, c. 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Rilevato:

- che permangono le condizioni che avevano indotto l'Amministrazione comunale alla scelta della forma di gestione dei servizi in concessione, in quanto l'attuale organizzazione interna al Servizio Tributi non consente di assumerne la gestione diretta, data la specificità, complessità e articolazione dello stesso;

- che l'attuale concessionario, Fintel Engineering Srl, è soggetto abilitato ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, emanato ai sensi dell'art. 53, c. 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto iscritto all'Albo di cui al D.M. 11 settembre 2000, n. 289;
- che l'affidamento in concessione prevede che il soggetto gestore possa disporre di poteri propri dell'Ente comunale in materia di riscossioni coattive, compresa l'assunzione del ruolo di Funzionario responsabile dei tributi gestiti;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	16	
astenuiti:	n.	5	(Claudio Bossi, Adami Giorgio, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Carmen Trussardi)
votanti:	n.	11	
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>	
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>	

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

## **DELIBERA**

- 1) Di assumere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il regime di affidamento in concessione dei servizi riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, alle condizioni previste nel Capitolato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 25 luglio 2017;
- 3) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Finanze e Contabilità di provvedere alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, del contratto di concessione con la società Fintel Engineering Srl di Milano del 18 gennaio 2018, rep. n. 2438, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, autorizzandone la stipula e incaricandolo di dare attuazione alle disposizioni del presente provvedimento;
- 4) Di stabilire che con l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali il concessionario assumerà la qualifica di Funzionario responsabile delle entrate comunali affidate e provvederà alla nomina degli Ufficiali della riscossione;
- 5) Di stabilire che le spese previste per l'esecuzione della presente concessione troveranno imputazione al capitolo 01041.03.07200 - SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI del bilancio di previsione 2020-2022;
- 6) Di stabilire che resta in ogni caso in capo all'Ente la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di economicità ed efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di utilizzare per la riscossione coattiva strumenti alternativi all'ingiunzione fiscale, ossia lo strumento del ruolo coattivo di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	16	
astenuiti:	n.	5	(Claudio Bossi, Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Carmen Trussardi)
votanti:	n.	11	

*favorevoli:*        *n.*    11  
*contrari:*         *n.*    --

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ivan Roncen

---